

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1832 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2016**

che modifica i modelli dei certificati per le importazioni nell'Unione di preparazioni di carni, prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, nonché di carni fresche di solipedi domestici di cui alle decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE e al regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per i residui

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/572/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione nell'Unione di partite di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi. Essa stabilisce che tali partite devono essere accompagnate da un modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria conforme al modello che figura all'allegato II («il certificato sanitario per le preparazioni di carni»).
- (2) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati. Essa stabilisce che solo le partite conformi ai requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III («il certificato sanitario per prodotti a base di carne e prodotti trattati») e accompagnate da tale certificato possono essere importate nell'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di equidi destinate al consumo umano. Esso stabilisce che tali partite possono essere importate unicamente se accompagnate da un certificato veterinario redatto secondo il modello di certificato veterinario EQU per le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci) di cui alla parte 2 dell'allegato II («il certificato EQU»).
- (4) La direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ vieta, fra l'altro, l'importazione da paesi terzi di carni o prodotti destinati al consumo umano ottenuti da animali cui sono state somministrate determinate sostanze, tra cui le sostanze β -agoniste. Tale direttiva consente l'importazione di animali destinati alla riproduzione, di animali riproduttori

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GUL 240 del 23.9.2000, pag. 19).

⁽⁴⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL 125 del 23.5.1996, pag. 3).

a fine carriera o delle loro carni, in provenienza da paesi terzi, che presentino garanzie almeno equivalenti a quelle previste da detta direttiva, definite ai fini dell'applicazione del capo V della direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽¹⁾ che descrive le misure da adottare in caso di violazione.

- (5) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure per controllare la presenza di determinate sostanze e categorie di residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. Essa dispone che le importazioni di animali da macello e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano possono essere autorizzate unicamente se provenienti da paesi terzi il cui piano di sorveglianza sia stato approvato dalla Commissione.
- (6) I solipedi domestici non sono di solito allevati esclusivamente per la produzione di carne e vengono inviati al macello soltanto alla fine della loro vita produttiva. Nell'Unione gli animali della famiglia degli equidi sono considerati animali destinati alla produzione di alimenti, a meno che essi non siano irrevocabilmente esclusi dalla macellazione per il consumo umano a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) A seguito delle missioni di audit in alcuni paesi terzi, in cui erano state rilevate carenze, e al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 96/22/CE, è necessario rafforzare le garanzie sull'importazione di carni fresche di equidi destinate all'alimentazione umana, di preparazioni di carni e prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati derivati dagli stessi per quanto riguarda il controllo delle sostanze e delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE.
- (8) Il certificato sanitario per le preparazioni di carni, il certificato sanitario per prodotti a base di carne e prodotti trattati e il certificato EQU dovrebbero pertanto essere modificati in modo da fornire le necessarie garanzie che i prodotti da essi contemplati, se sono ottenuti da solipedi domestici o ne contengono le carni, sono stati ottenuti a partire da carni che soddisfano le condizioni per le importazioni di carni fresche di solipedi domestici.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE e il regolamento (UE) n. 206/2010.
- (10) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è opportuno continuare ad autorizzare per un periodo transitorio le importazioni nell'Unione di partite di prodotti accompagnate dal certificato per le preparazioni di carni, il certificato sanitario per i prodotti a base di carne e prodotti trattati e il certificato EQU rilasciati, a norma delle decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE e del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica della decisione 2000/572/CE

L'allegato II della decisione 2000/572/CE è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica della decisione 2007/777/CE

L'allegato III della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽²⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GUL 311 del 28.11.2001, pag. 1).

*Articolo 3***Modifica del regolamento (UE) n. 206/2010**

L'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4***Disposizioni transitorie**

1. Per un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2017, l'importazione nell'Unione di partite di preparazioni di carni accompagnate da un certificato sanitario per le preparazioni di carni rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento continua a essere autorizzata, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 28 febbraio 2017.
2. Per un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2017, l'importazione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati accompagnate da un certificato sanitario per prodotti a base di carne e prodotti trattati rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento continua a essere autorizzata, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 28 febbraio 2017.
3. Per un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2017, l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di equidi destinate al consumo umano accompagnate da un certificato EQU rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento continua a essere autorizzata, a condizione che il certificato sia stato rilasciato entro il 28 febbraio 2017.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

All'allegato II della decisione 2000/572/CE, nel modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate all'Unione europea, all'attestato di sanità pubblica di cui alla parte II è aggiunto il seguente punto II.1.10:

«⁽²⁾ [II.1.10. se contengono materiali provenienti da solipedi domestici, le carni fresche utilizzate nelle preparazione di prodotti a base di carne:

o ⁽²⁾ [sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali equidi destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:

a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:

i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β -agoniste, è consentita soltanto a scopo di:

— trattamento terapeutico quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure

— trattamento zootecnico quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e

b) che ha avuto, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica agli equidi nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE;]]

e/o ⁽²⁾ [sono state importate da uno Stato membro dell'Unione europea.]]»

ALLEGATO II

All'allegato III della decisione 2007/777/CE, nel modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea, all'attestato sanitario di cui alla parte II è aggiunto il seguente punto II.2.10:

«⁽²⁾ II.2.10. se contengono materiale proveniente da animali domestici della specie equina, le carni fresche, gli stomaci, le vesciche e gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati

⁽²⁾ o [sono stati ottenuti da animali domestici della specie equina che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali equidi destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:

a) in cui la somministrazione ad animali domestici della specie equina:

i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β -agoniste, è consentita soltanto a scopo di:

— trattamento terapeutico quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure

— trattamento zootecnico quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e

b) che ha avuto, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica agli equidi nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.]

⁽²⁾ e/o [sono stati importati da uno Stato membro dell'Unione europea.]»

—

ALLEGATO III

All'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nel modello di certificato veterinario EQU per le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci), il punto II.1.7 dell'attestato sanitario di cui alla parte II è sostituito dal seguente:

«II.1.7. le carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali equidi destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:

- a) in cui la somministrazione a solipedi domestici:
 - i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17 β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;
 - ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β -agoniste, è consentita soltanto a scopo di:
 - trattamento terapeutico quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure
 - trattamento zootecnico quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 della stessa direttiva; e
 - b) che ha avuto, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica agli equidi nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE;»
-